

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4068 del 28/07/2017
Oggetto	AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO IN DEROGA AL DMV DAL TORRENTE NURE - CORPO IDRICO 011100000000 6 ER 6 PER USO IRRIGUO 6 ASSOCIAZIONE DEL RIVO CHIAVICA DI VIGOLZONE E COMUNIONE DEL RIVO CHIAVICA
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4219 del 28/07/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventotto LUGLIO 2017 presso la sede di Via XXI Aprile, 46 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO IN DEROGA AL DMV DAL TORRENTE NURE - CORPO IDRICO 011100000000 6 ER – PER USO IRRIGUO – ASSOCIAZIONE DEL RIVO CHIAVICA DI VIGOLZONE E COMUNIONE DEL RIVO CHIAVICA – SINADOC 19488_17

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775,
- il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152,
- gli artt. 86 e 89 del decreto legislativo 31/03/1998, n. 112, che hanno attribuito alle regioni la polizia delle acque, anche con riguardo alla applicazione del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e la gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica,
- il decreto ministeriale 28 luglio 2004,
- la legge regionale 14 aprile 2004 n. 7,
- la legge regionale Emilia - Romagna 21 aprile 1999 n. 3, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico,
- la legge regionale Emilia – Romagna 19 aprile 1995, n. 44, che istituisce l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente,
- la legge regionale Emilia - Romagna 30 luglio 2015, n. 13, che modifica la denominazione dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente in all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia, ARPAE, e le attribuisce, fra altre, le funzioni in materia di risorse idriche utilizzo del demanio idrico regionale,
- la deliberazione dell’Assemblea Legislativa Emilia - Romagna 21/12/2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque,
- la deliberazione di Giunta Regionale Emilia - Romagna n. 1781 del 12/11/2015 “Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento (carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque) ai fini del riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2012”,
- la deliberazione di Giunta Regionale Emilia - Romagna n. 2067 del 14/12/15 “Attuazione della direttiva 2000/60/CE: contributo della regione Emilia-Romagna ai fini dell’aggiornamento/riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2021”,
- la deliberazione di Giunta Regionale Emilia - Romagna n. 870 del 16/06/2017 “Disposizioni per fronteggiare la crisi idrica 2017”,

- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n.103 del 16 giugno 2017,
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41,
- il Regolamento Regionale 29 dicembre 2005, n. 4,
- il regolamento ARPAE per il decentramento amministrativo R50101/ER del 9/6/2016,
- la determinazione n. 3222 del 21/06/2017 con cui il dirigente responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di Piacenza ha disposto il divieto temporaneo di prelievo idrico da alcuni corsi d'acqua del territorio di competenza, fra cui il Torrente Nure;
- L'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 468 del 21/07/2017 "Primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la crisi di approvvigionamento idro-potabile nel territorio delle provincie di Parma e di Piacenza";

DATO ATTO che:

- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 40 del 11/04/2017 "Modifica dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae" che individua la Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente per lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico,
- con Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae n. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 88 del 28.07.2016 sono state conferite alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, le competenze in merito all'adozione del presente provvedimento amministrativo;

VISTE

- l'istanza del 26/06/2017 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2017/7616), con cui l'**Associazione del Rivo Chiavica di Vigolzone** ha richiesto la deroga al rispetto del DMV relativamente al corso d'acqua TORRENTE NURE a valle dell'opera di presa loc. Sant'Angelo di Vigolzone;
- la documentazione integrativa trasmessa dalla medesima Associazione con nota 21/07/2017 acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2017/8898;
- la nota del 21/07/2017 (nota acquisita agli atti con prot. n° PGPC/2017/8897) con cui la **Comunione del Rivo Chiavica**, essendo utilizzatore della stessa opera di presa, ha presentato analoga richiesta di deroga al rispetto del DMV relativamente al medesimo corso d'acqua, richiesta successivamente integrata con nota del 25/07/2017 prot. ARPAE n. 9037;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna, n° 103 del 16/06/17 avente per oggetto "Dichiarazione dello stato di crisi regionale fino al 30 settembre 2017 nel territorio regionale connesso al contesto di criticità idrica",
- la deliberazione di Giunta Regionale dell'Emilia - Romagna n. 870 del 16/06/2017 "Disposizioni per fronteggiare la crisi idrica 2017";

VERIFICATO che:

- che sussistono i presupposti per poter procedere alla valutazione dell'istanza e accertato che la richiesta risponde ai requisiti preliminari previsti dalla succitata DGR n. 870/2017,
- il prelievo richiesto in deroga interessa un tratto di corso d'acqua ricompreso il sito di Rete Natura 2000 SIC/ZPS IT4010017 "Conoide del Nure e Bosco di Fornace Vecchia";

DATO ATTO che, al fine di acquisire i pareri e le valutazioni per il rilascio del provvedimento di autorizzazione al prelievo in deroga al DMV, si è proceduto all'attivazione di una conferenza di servizi convocata per il giorno 26 luglio u.s.: Alla seduta, svoltasi in modalità sincrona, hanno partecipato, mediante collegamento audio e video, la rappresentante del Servizio Regionale Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia-Romagna e, personalmente, il rappresentante della società IRETI.

Dopo una attenta valutazione dell'istanza, avendo verificato che sussistono esigenze di approvvigionamento per uso irriguo, non altrimenti rinvenibili in misura sufficiente per il territorio sotteso e tenendo conto di quanto prescritto con l'esito della Valutazione d'incidenza (acquisito al prot. ARPAE con note n. 9146 e 9147 del 26/7/2017) negativa significativa, la conferenza di servizi ha concluso i propri lavori ritenendo che vi sia evidenza della effettiva necessità idrica, concordando e facendo proprio il valore di deroga al DMV fissato dalla Regione Emilia Romagna e ritenendo accoglibile la richieste di deroga con prescrizioni fra cui quella in base alla quale potrà essere esercitato il prelievo in presenza di portate uguali o superiori a 0.385 mc/s fino alla data del 30/09/2017;

RITENUTO pertanto:

- di poter accogliere la richiesta di deroga al DMV a condizione che il prelievo della risorsa idrica sia esercitato in presenza di portate nel T. Nure uguali o superiori a 0.385 mc/s fino alla data del 30/09/2017;
- di subordinare la deroga, al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi di qualità ambientale fissati dalla pianificazione di settore, al rispetto delle indicazioni delle misure di mitigazione e di monitoraggio di seguito riportate:
 1. Il prelievo in deroga potrà essere esercitato fino al 30 settembre 2017, fatto salvo anticipata rinuncia comunicata da parte dei richiedenti;
 2. dovrà essere effettuato un monitoraggio delle portate derivate da sub-alveo mediante la misurazione diretta nella sezione della galleria d'imbocco all'adduzione;
 3. in base a quanto espresso nella Valutazione di Incidenza, dovranno essere attuate le eventuali misure compensative per gli impatti negativi che si dovessero accertare come conseguenza della deroga assentita;
 4. dovrà essere effettuata una verifica dello stato di salute della fauna ittica segnalando eventuali situazioni di emergenza al Servizio Territoriale Agricoltura Caccia Pesca di competenza per la messa in salvo della stessa in eventuali buche o trasporto nei più vicini invasi artificiali disponibili o tratti fluviali compatibili a spese dei richiedenti la deroga del DMV;
 5. dovrà essere messo in atto un programma di monitoraggio e gestione delle buche esistenti in alveo utilizzate dall'ittiofauna come zone di rifugio (azione di mitigazione prevista dalla Studio di Incidenza);

6. Il prelievo non potrà essere utilizzato per il riempimento di invasi a fine di stoccaggio a meno che questi non servano come mero punto di accumulo temporaneo ai fini del riutilizzo immediato;
7. qualora vi siano le condizioni per il prelievo, l'Associazione e la Comunità saranno responsabili in solido del rispetto del valore come sopra fissato: le medesime sono responsabili in solido altresì del rispetto di tutte le prescrizioni impartite con il presente atto;
8. la Regione in qualunque momento potrà verificare il rispetto di quanto accordato in questa sede circa i quantitativi da lasciar defluire in alveo;
9. al termine dell'emergenza l'Associazione del Rivo Chiavica di Vigolzone e la Comunità del Rivo Chiavica dovranno predisporre una relazione sull'andamento dell'emergenza e un resoconto degli eventuali danni in ambito agricolo da fornire all'Osservatorio permanente sugli usi idrici dell'Autorità di distretto del Fiume Po;
10. Il mancato rispetto delle sopra riportate condizioni comporterà l'immediata decadenza della deroga autorizzata e sarà sanzionata ai sensi dell'art. 17 comma 3 del TU 1775/33, così come sostituito dall'art. 96 comma 4 del D.LGS. 152/2006 smi.;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi del regolamento ARPAE per il decentramento amministrativo R50101/ER del 9/6/2016, in vigore dal 13/07/2016;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di autorizzare, in accordo con il competente Servizio Regionale Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici, l'Associazione del Rivo Chiavica di Vigolzone e la Comunità del Rivo Chiavica al prelievo ad uso irriguo, in deroga al DMV del T. Nure, per portate di deflusso del corpo idrico uguali o superiori a 0.385 mc/s a decorrere dalla data di approvazione del presente provvedimento e fino alla cessazione dello stato di crisi idrica dichiarato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 103 del 16/06/17, salvo revoca o revisione delle condizioni;
2. di sottoporre, al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi di qualità ambientale fissati dalla pianificazione di settore, la deroga al rispetto delle indicazioni delle misure di mitigazione e di monitoraggio di seguito riportate:
 - a) Il prelievo in deroga potrà essere esercitato fino al 30 settembre 2017, fatto salvo anticipata rinuncia comunicata da parte dei richiedenti;
 - b) dovrà essere effettuato un monitoraggio delle portate derivate da sub-alveo mediante la misurazione diretta nella sezione della galleria d'imbocco all'adduzione;
 - c) in base a quanto espresso nella Valutazione di Incidenza, dovranno essere attuate le eventuali misure compensative per gli impatti negativi che si dovessero accertare come conseguenza della deroga assentita;
 - d) dovrà essere effettuata una verifica dello stato di salute della fauna ittica segnalando, eventuali situazioni di emergenza, al Servizio Territoriale Agricoltura Caccia Pesca di competenza per la messa in salvo della stessa in eventuali buche o trasporto nei più vicini invasi artificiali disponibili o tratti fluviali compatibili a spese dei richiedenti la deroga del DMV;
 - e) dovrà essere messo in atto un programma di monitoraggio e gestione delle buche esistenti in alveo utilizzate dall'ittiofauna come zone di rifugio (azione di mitigazione prevista dalla Studio di Incidenza);

- f) Il prelievo non potrà essere utilizzato per il riempimento di invasi a fine di stoccaggio a meno che questi non servano come mero punto di accumulo temporaneo ai fini del riutilizzo immediato;
 - g) al termine dell'emergenza si chiede la predisposizione da parte dell'Associazione del Rivo Chiavica di Vigolzone e della Comunione del Rivo Chiavica di una relazione sull'andamento dell'emergenza e un resoconto degli eventuali danni in ambito agricolo da fornire all'Osservatorio permanente sugli usi idrici dell'Autorità di distretto del Fiume Po;
 - h) Il mancato rispetto delle sopra riportate condizioni comporterà l'immediata decadenza della deroga autorizzata e sarà sanzionata ai sensi dell'art. 17 comma 3 del TU 1775/33, così come sostituito dall'art. 96 comma 4 del D.LGS. 152/2006 smi.;
3. di stabilire che qualora vi siano le condizioni per il prelievo, l'Associazione e la Comunione saranno responsabili in solido del rispetto del valore come sopra fissato; le medesime sono responsabili in solido altresì del rispetto di tutte le prescrizioni impartite con il presente atto. La Regione in qualunque momento potrà verificare il rispetto di quanto accordato in questa sede circa i quantitativi da lasciar defluire in alveo; ;
 4. di dare conto che ogni prelievo effettuato al di fuori delle deroghe previste dal presente provvedimento è da considerarsi abusivo e che le violazioni del presente provvedimento saranno sanzionate ai sensi dell'art. 17 del R.D. n. 1775/1933 e dell'art. 49 R.R. n. 41/2001;
 5. di stabilire che la presente determinazione dirigenziale e i relativi allegati dovranno, dal Concessionario o dai suoi agenti, essere esibiti ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
 6. di notificare il presente provvedimento al richiedente, al Servizio Tutela e Risanamento Acqua Aria e Agenti Fisici, ed all'Autorità di distretto del Fiume Po e al Comando Provinciale territorialmente competente dei carabinieri Forestali;
 7. di rendere noto che contro il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla ricezione, potrà esperire ricorso all'Autorità giurisdizionale ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104 art. 133 c. 1b);

La Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli

() Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, comma 2, del DLgs. n. 82 del 7/3/2005.*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.